



---

# Diritto sulle derrate alimentari 2017 – Le informazioni più importanti

---

## Sintesi

Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato la nuova legge sulle derrate alimentari. Pertanto, è stato necessario rielaborare completamente le relative ordinanze, che sono state ridefinite e adeguate contenutisticamente ai requisiti della nuova legge. Il pacchetto di revisione comprende 4 ordinanze del Consiglio federale, 22 ordinanze del Dipartimento federale dell'interno DFI e un'ordinanza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

La revisione ha l'obiettivo di adeguare il diritto svizzero a quello dell'UE in modo da eliminare gli attuali ostacoli al commercio preservando quanto raggiunto con gli accordi bilaterali. Vengono mantenute le specifiche regolamentazioni svizzere, come per esempio l'obbligo di indicare il Paese di produzione delle derrate alimentari o la provenienza degli ingredienti. L'obiettivo perseguito era quello di abbattere gli ostacoli burocratici per le microaziende e promuovere la forza di innovazione dell'economia alimentare senza scendere a compromessi sulla sicurezza e sulla protezione dagli inganni per i consumatori.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari e delle relative ordinanze, il diritto svizzero sulle derrate alimentari cambia completamente dal punto di vista concettuale: finora erano vietate tutte le derrate alimentari non esplicitamente specificate nelle ordinanze. Con la revisione del diritto, le derrate alimentari sono ora autorizzate se sono sicure e conformi alle prescrizioni legali. Al posto delle attuali procedure di autorizzazione, diverse ordinanze prevedono ora la possibilità di chiedere di legiferare in questo senso. Affinché si possa continuare a garantire la sicurezza alimentare anche in futuro, sia l'UE sia il nuovo diritto svizzero prevedono un controllo prima dell'immissione sul mercato dei nuovi tipi di derrate alimentari («Novel Food»).

Le principali modifiche riguardanti derrate alimentari e oggetti d'uso, controlli ufficiali e acqua per docce e piscine comprendono:

### Derrate alimentari

- Recepimento della definizione di derrate alimentari e di altre definizioni dell'UE;
- nuove prescrizioni in materia di dichiarazione riguardanti valore nutritivo, allergeni nella vendita sfusa e provenienza degli ingredienti nelle derrate alimentari;
- introduzione di un criterio di igiene del processo di macellazione di volatili;
- tre specie di insetti, interi o macinati, ammesse come nuovi tipi di derrate alimentari.

### Oggetti d'uso

- Introduzione del divieto di inganno per i materiali e gli oggetti e per i prodotti cosmetici;
- obbligo della rintracciabilità anche per i materiali e gli oggetti (ovvero materiali e oggetti a contatto con le derrate alimentari), i prodotti cosmetici e i giocattoli.

### Controlli ufficiali

- Possibilità di rinunciare alle tasse in caso di contestazioni di lieve entità;
- agevolazioni per le microaziende con un massimo di 9 collaboratori;
- frequenze dei controlli armonizzate in tutta la Svizzera per le aziende soggette ad autorizzazione;
- rafforzamento dei controlli per l'importazione di determinate derrate alimentari di origine vegetale provenienti da Paesi al di fuori dell'UE.

### Acqua per docce / Piscine

- Regolamentazione nazionale delle acque per docce e per piscine nelle piscine e negli impianti per docce accessibili al pubblico.

Le modifiche delle ordinanze non comportano gravi oneri finanziari per l'economia. Vi saranno tuttavia alcune ripercussioni nell'attuazione. Con le modifiche adottate, i costi comprovati nell'analisi d'impatto della regolamentazione sono stati completamente eliminati o ridotti al minimo. Le nuove disposizioni riviste comportano per i consumatori un miglioramento del livello di protezione e maggiore trasparenza.

Le definizioni della nuova legge sulle derrate alimentari e le altre novità in essa previste si applicano a partire dall'entrata in vigore. Per gli ambiti in cui sussiste un interesse pubblico ad attuare velocemente il nuovo diritto, ci sarà un termine transitorio di un anno. Il nuovo diritto prevede numerose nuove prescrizioni sulla caratterizzazione e prescrizioni che riguardano i requisiti della composizione di derrate alimentari e di oggetti d'uso. In questo caso il termine transitorio è di quattro anni. Per il risanamento di piscine e di docce negli impianti accessibili al pubblico sono previsti termini transitori più lunghi, fino a un massimo di dieci anni.

## 1. Situazione di partenza

Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato la nuova legge sulle derrate alimentari. Pertanto, è stato necessario rielaborare completamente le relative ordinanze, che sono state ridefinite e adeguate contenutisticamente ai requisiti della nuova legge. Il pacchetto di revisione comprende 4 ordinanze del Consiglio federale, 22 ordinanze del DFI e un'ordinanza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Altre tre ordinanze erano già state adeguate precedentemente nell'ambito di revisioni parziali ordinarie.

## 2. Obiettivi del diritto sulle derrate alimentari per il 2017

La revisione del diritto sulle derrate alimentari ha l'obiettivo di armonizzare il diritto svizzero a quello dell'UE in modo da eliminare gli esistenti ostacoli al commercio. Allo stesso tempo, lo scopo è quello di garantire ai consumatori svizzeri una protezione non inferiore a quella di cui godono i consumatori nell'UE.

Per poter trarre vantaggio anche in futuro dalle agevolazioni commerciali nell'ambito degli accordi bilaterali con l'UE, sono state adattate le condizioni quadro legali. Il diritto sulle derrate alimentari stabilisce specifiche regolamentazioni svizzere, come ad esempio l'indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari o della provenienza dei loro ingredienti.

Sono stati eliminati gli ostacoli burocratici per le microaziende senza compromettere la forza di innovazione dell'economia alimentare e senza scendere a compromessi sulla sicurezza e sulla protezione dagli inganni per i consumatori.

Il nuovo diritto crea i presupposti affinché la Svizzera possa prendere parte, dal punto di vista delle basi legali, ai sistemi della sicurezza e degli inganni in materia di derrate alimentari dell'UE<sup>1</sup>, purché venga stipulato un tale accordo.

## 3. Diversi cambiamenti di paradigma – nuovi concetti

### 3.1 Rinuncia al principio positivo

Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari e delle relative ordinanze, il diritto svizzero sulle derrate alimentari cambia completamente dal punto di vista concettuale: finora erano vietate tutte le derrate alimentari non esplicitamente specificate nelle ordinanze. Se non erano indicate in maniera esplicita, era necessaria un'autorizzazione (principio positivo). Con la revisione del diritto sulle derrate alimentari sono ora consentite tutte le derrate alimentari, se esse sono sicure e conformi alle prescrizioni legali. La salute della popolazione e la protezione dagli inganni hanno la priorità assoluta. Questa liberalizzazione consolida la forza di innovazione dell'economia alimentare svizzera.

### 3.2 Rinuncia ai valori soglia e di tolleranza

L'eliminazione dei valori soglia e dei valori di tolleranza, al posto dei quali si introduce il concetto di «valore massimo», apporta dei cambiamenti sostanziali. Ciò significa che non c'è più una netta separazione tra i valori che, se superati, rappresentano un pericolo per la salute e i valori che incarnano una «buona prassi di fabbricazione». Questo consente agli organi esecutivi di reagire in maniera adeguata alla situazione in caso di superamento di un valore massimo. Anche qui la priorità assoluta sono la salute della popolazione e la protezione dagli inganni.

### 3.3 Verso il principio precauzionale

Il principio precauzionale ancorato nella legge sulle derrate alimentari viene ora attuato anche nelle ordinanze. I provvedimenti per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso devono, in linea di principio, essere basati su una valutazione del rischio. Qualora sussista un rischio, ma dal punto di vista scientifico

---

<sup>1</sup> *Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, RASFF; sistema di allerta rapido per i prodotti di consumo pericolosi, RAPEX; partecipazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA o partecipazione all'Administrative Assistance and Cooperation (AAC) nell'ambito delle frodi alimentari.*

vi è ancora una relativa insicurezza, è possibile prendere provvedimenti a tutela della salute dei consumatori.

## 4. Le principali modifiche: panoramica

Ecco una panoramica delle principali modifiche riguardanti derrate alimentari e oggetti d'uso, controlli ufficiali e acqua per docce e piscine.

### Derrate alimentari

- Recepimento della definizione di derrate alimentari e di altre definizioni dell'UE;
- nuove prescrizioni in materia di dichiarazione riguardanti il valore nutritivo, la provenienza e gli allergeni nelle derrate alimentari;
- introduzione di un criterio di igiene del processo di macellazione di volatili;
- tre specie di insetti, interi o macinati, sono ammesse come nuovi tipi di derrate alimentari.

### Oggetti d'uso

- Introduzione del divieto di inganno per i materiali e gli oggetti (ovvero oggetti e materiali che entrano in contatto con i generi alimentari) e per i prodotti cosmetici;
- obbligo di rintracciabilità anche per i materiali e gli oggetti, per i cosmetici e i giocattoli;
- obbligo della valutazione della sicurezza per i cosmetici.

### Controlli ufficiali

- Possibilità di rinunciare alle tasse in caso di contestazioni di lieve entità;
- agevolazioni per le microaziende con un massimo di 9 collaboratori;
- frequenze dei controlli armonizzate in tutta la Svizzera per le aziende soggette ad autorizzazione;
- rafforzamento dei controlli per l'importazione di determinate derrate alimentari di origine vegetale provenienti da Paesi al di fuori dell'UE.

### Acqua per docce / Piscine

- Regolamentazione nazionale delle acque per docce e per piscine nelle piscine e negli impianti per docce accessibili al pubblico.

## 5. Le principali modifiche: dettagli

### 5.1. Derrate alimentari

Concetto di derrate alimentari: per derrate alimentari si intendono ora tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall'uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata o dai quali si può ragionevolmente attendere siffatta destinazione. Le eccezioni, come per esempio i medicinali, sono elencate alla fine.

Prescrizioni di dichiarazione: per le derrate alimentari sono armonizzate con l'UE le prescrizioni sulla dichiarazione relative al valore nutritivo, alla provenienza della carne e del pesce (zona di pesca) nonché alle dimensioni dei caratteri nel caso dei prodotti preimballati.

Paese di produzione: a differenza dell'UE, in Svizzera resta obbligatoria l'indicazione del Paese di produzione per tutte le derrate alimentari preimballate. La novità è che per le derrate alimentari trasformate è consentito indicare, per il Paese di produzione, un'area geografica sovraordinata come «UE» o «America del Sud». Nel commercio di prodotti altamente trasformati come le barrette, la margarina, i

latticini complessi ecc. si presentavano continui problemi dovuti al fatto che le aziende operanti a livello globale, a seconda della capacità di produzione, fabbricano i prodotti in Paesi differenti. Per le partite destinate alla Svizzera, ciò richiedeva finora degli oneri speciali, visto che le etichette dovevano essere continuamente adattate con un notevole dispendio di energie e di costi. La nuova possibilità di indicare per le derrate alimentari trasformate un'area geografica sovraordinata attenua il problema.

Valore nutritivo: viene introdotto l'obbligo di dichiarare i valori nutritivi per le derrate alimentari preimballate. Sussiste la possibilità di indicare la cosiddetta «piccola dichiarazione del valore nutritivo» comprendente valore energetico, grassi, carboidrati, proteine e sale. I prodotti fabbricati artigianalmente, i prodotti consegnati a livello locale e le derrate alimentari offerte sfuse non sono soggetti a tale regolamentazione. Sono state stabilite altre eccezioni a questo obbligo.

Provenienza della carne e del pesce: nell'UE vigono requisiti speciali per le indicazioni della carne: È necessario indicare non solo la provenienza, ma anche l'allevamento, l'ingrasso, la macellazione e il sezionamento. I requisiti posti nell'UE all'etichettatura dei pezzi di carne offerti come tali, sono complessi e si differenziano per la carne di suino, di ovino, di caprino e di pollame. Nelle ordinanze svizzere tale principio viene ripreso – in adempimento dell'accordo veterinario – in maniera semplificata. Per il pesce in pezzi singoli è necessario indicare la zona di pesca.

Provenienza degli ingredienti: questa disposizione sulla provenienza fa in modo che i consumatori non vengano ingannati quando la presentazione di un prodotto suggerisce una determinata provenienza. Per le derrate alimentari con ingredienti di origine animale, l'obbligo di dichiarazione – in presenza di possibile inganno – si applica a partire dal 20 per cento in massa. Per tutte le altre derrate alimentari, si applica tale obbligo se un ingrediente compone la derrata alimentare per oltre la metà e allo stesso tempo sussiste una possibilità di inganno. Per esempio, quindi, in una salsa di pomodoro (= più del 50 per cento in massa di pomodori) con una presentazione chiaramente greca, è necessario dichiarare la provenienza se i pomodori non provengono dalla Grecia. Anche per i cannelloni (contenuto di carne superiore al 20 per cento in massa) con una presentazione che suggerisce che essi provengono interamente dall'Italia, sussiste l'obbligo di dichiarazione nel caso in cui la carne non provenga da questo Paese. Questa disposizione non si applica se la presentazione e la provenienza dell'ingrediente coincidono.

Dichiarazione degli allergeni nella vendita sfusa: di regola vale il principio della forma scritta. Tuttavia permane la possibilità di fornire un'indicazione (scritta) che può essere richiesta oralmente. Ciò presuppone che il personale disponga delle informazioni necessarie in forma scritta o che una persona esperta<sup>2</sup> possa fornire le informazioni.

Criterio di igiene del processo: per il processo di macellazione di pollame viene introdotto un nuovo criterio di igiene con l'obiettivo di evitare la diffusione di infezioni da *Campylobacter* presso i consumatori, visto che la campilobatteriosi è la causa più frequente delle malattie diarroiche in Svizzera<sup>3</sup>.

Insetti come derrata alimentare: gli insetti della specie *Tenebrio molitor* nella fase larvale (larve della farina), *Acheta domesticus* nella fase adulta (grillo domestico) e *Locusta migratoria* nella fase adulta sono ammessi, in forma intera o macinata, come nuovi tipi di derrate alimentari. La denominazione specifica deve contenere l'indicazione della specie animale, indicante la denominazione comune e scientifica. Gli insetti devono provenire da allevamenti. Essi possono essere consegnati ai consumatori se sono stati sottoposti a procedimento appropriato che garantisce l'uccisione di eventuali agenti patogeni. Ciò significa che gli insetti devono essere stati, per esempio, congelati e sottoposti a un trattamento termico per un adeguato periodo di tempo.

## 5.2 Oggetti d'uso

Divieto di inganno per i materiali e gli oggetti e i cosmetici: il nuovo diritto vieta anche gli inganni per i cosmetici e gli oggetti che vengono a contatto con le derrate alimentari. Analogamente alle derrate alimentari, il contenuto deve corrispondere a quanto indicato sull'imballaggio. Per i cosmetici vengono

<sup>2</sup> Per esempio un cuoco o una persona da questi istruita.

<sup>3</sup> Schmutz C., Mäusezahl D., Jost M., Baumgartner A., Mäusezahl-Feuz M. (2016) Inverse trends of *Campylobacter* and *Salmonella* in Swiss surveillance data, 1988-2013. Euro Surveill 21, 30130-. DOI: 10.2807/1560-7919.ES.2016.21.6.30130

inoltre definiti criteri per la pubblicità, cosa che finora non accadeva. In questo modo si aumenta la protezione dei consumatori e si raggiunge il livello di informazione dell'UE.

L'obbligo di rintracciabilità per materiali e oggetti, cosmetici e giocattoli dà la possibilità di richiamare in maniera mirata i prodotti, così come accade già per le derrate alimentari. È possibile così informare i consumatori in maniera appropriata nei singoli casi ed evitare inutili misure ulteriori per il ripristino della sicurezza del prodotto, come divieti generali di vendita oppure operazioni nazionali di ritiro del prodotto in questione dai negozi da parte delle autorità d'esecuzione.

### **5.3 Controlli ufficiali**

Controlli a pagamento: l'obbligo di riscuotere tasse in tutti i casi di contestazione ha fatto sì che le autorità di controllo rinunciassero alla contestazione di violazioni del diritto. Le tasse di cui gli interessati dovevano farsi carico erano spesso sproporzionate rispetto ai fatti contestati e impedivano il raggiungimento di un buon accordo tra autorità di controllo e persone interessate. Nelle ordinanze è stata ora inserita e riformulata l'esenzione dal pagamento della tassa nel caso di contestazioni di lieve entità.

Agevolazioni per le microaziende: sono previste agevolazioni per le microaziende con un massimo di nove collaboratori. Ad esempio, saranno meno severi i requisiti per la documentazione del controllo autonomo. Per le derrate alimentari prodotte in loco o consegnate direttamente al consumatore non è necessario indicare i valori nutritivi. Al posto delle indicazioni scritte, è possibile continuare a dare informazioni orali sugli allergeni nelle derrate alimentari.

Frequenza dei controlli stabilita a livello nazionale: i controlli con frequenze fissate a livello nazionale permettono di controllare le aziende soggette ad autorizzazione o con obbligo di notifica secondo un criterio armonizzato. Ciò significa che in tutta la Svizzera per gli stessi settori aziendali i controlli avranno la stessa frequenza. Le autorità d'esecuzione continueranno a godere di sufficiente flessibilità per controllare le aziende singole a seconda dei rischi ad essa collegati.

Rafforzamento dei controlli per l'importazione di determinate derrate alimentari di origine vegetale da Paesi terzi: per determinate derrate alimentari di origine vegetale da alcuni Paesi si rilevano ripetutamente dei rischi, siano nuovi oppure già noti. A causa delle possibili ripercussioni sulla salute umana, queste subiscono controlli rafforzati ai confini esterni dell'UE. Queste merci possono entrare nell'UE solo in luoghi stabiliti dagli Stati membri e a determinate condizioni. Per offrire ai consumatori svizzeri lo stesso livello di protezione dei cittadini dell'UE, la Svizzera ha adeguato il proprio sistema di controllo: le merci che provengono da Paesi con derrate alimentari a rischio devono essere introdotti attraverso gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. Qui i collaboratori dell'USAV (servizio veterinario di confine) possono eseguire i controlli documentali, d'identità e di merci rafforzati e stabiliti con una determinata frequenza a seconda della derrata alimentare. In questo modo negli aeroporti svizzeri ci sarà un sistema analogo a quello dell'UE.

### **5.4. Acqua per docce / Piscine**

I requisiti per le acque per docce e piscine finora non erano attribuibili a nessuna legislazione federale, con la conseguenza che queste venivano controllate in base a criteri diversi da Cantone a Cantone. L'adattamento delle ordinanze rende ora possibile un controllo armonizzato a livello nazionale degli impianti di balneazione e delle acque per piscine e docce accessibili al pubblico. Analogamente all'acqua potabile, in tutta la Svizzera potranno essere stabiliti requisiti semplificati.

## 6. Struttura e concezione delle nuove ordinanze


### 6.1 Considerazioni generali

Nelle nuove ordinanze si differenzia tra disposizioni destinate in prima linea alle autorità cantonali o federali e all'economia alimentare. Tutto ciò che riguarda le autorità esecutive cantonali e le autorità federali viene disciplinato a livello di Consiglio federale nell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), tutto ciò che riguarda in prima linea i privati, anche qui a livello di Consiglio federale, nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).

Lo stesso principio è anche alla base delle regolamentazioni relative al controllo autonomo. Ciò che deve essere verificato nell'ambito del controllo autonomo è disciplinato nell'ODerr. Nell'OELDerr è descritto come le autorità di controllo devono verificare se il controllo autonomo è eseguito come richiesto nell'ODerr.

### 6.2 La nuova struttura del diritto sulle derrate alimentari 2017

La nuova struttura delle ordinanze si orienta, laddove possibile e opportuno, al relativo diritto UE. Ad esempio, la vecchia ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti è stata suddivisa in un'ordinanza sui residui di antiparassitari, una sui contaminanti e una sui residui di medicinali veterinari. Inoltre, viene creata un'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari e l'ordinanza sugli additivi viene suddivisa in un'ordinanza sugli additivi e una sugli aromi. Una nuova ordinanza regola il piano di controllo nazionale e le frequenze dei controlli nelle aziende soggette ad autorizzazione. Le ordinanze simili a livello tematico sono state riunite in un'unica ordinanza (per es. tutte le ordinanze che disciplinano le materie prime o le derrate alimentari di origine vegetale) oppure sono state create nuove ordinanze per specifiche derrate alimentari (per es. ordinanza sugli integratori alimentari). L'illustrazione 1 mostra una panoramica del nuovo diritto sulle derrate alimentari.



**III. 1** La struttura delle ordinanze relative al diritto sulle derrate alimentari 2017. Non sono state sottoposte a revisione l'ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate, l'ordinanza Fukushima e l'ordinanza sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India, già adattate precedentemente nell'ambito di revisioni parziali ordinarie. Le ordinanze rappresentate in grigio scuro sono quelle nell'ambito degli oggetti d'uso.

La nuova struttura non deve lasciar pensare che il diritto UE possa essere rappresentato in maniera identica nel diritto svizzero. Infatti, le disposizioni basate sulla legge sulle derrate alimentari fanno riferimento alla protezione della salute o al divieto di inganno, mentre nello stesso atto legislativo il diritto UE può prevedere anche requisiti in materia di diritto ambientale o di prodotti chimici. In realtà, ciò sarebbe possibile anche secondo il diritto svizzero, tuttavia darebbe adito ad ambiguità rispetto alla questione della competenza per l'esecuzione di queste prescrizioni, delle misure da prendere in caso di inosservanza di tali prescrizioni e dei rimedi giuridici per proteggersi contro tali misure. Pertanto, si è voluto evitare di mettere insieme requisiti che poggiano su diverse leggi.

### **6.3 Il concetto di nuovi tipi di derrate alimentari**

A seguito della soppressione del principio di positività non sono più commerciabili solo le derrate alimentari specificate o autorizzate in un'ordinanza, bensì tutte quelle che soddisfano i requisiti relativi al diritto in materia di derrate alimentari. Per continuare a garantire la sicurezza del diritto alimentare, i nuovi tipi di derrate alimentari (cosiddetti «*Novel Food*») vengono sottoposti, sia nell'UE che nel nuovo diritto svizzero, a un controllo prima dell'immissione sul mercato. Questo significa che possono essere immessi sul mercato soltanto se sono specificati in un allegato o sono stati preventivamente autorizzati dall'USAV. Sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari quelle che non erano ancora utilizzate in misura significativa per il consumo umano in Svizzera e nell'UE prima del 15 maggio 1997.

### **6.4 Procedura di autorizzazione**

Nell'elaborazione delle nuove ordinanze si è voluto, laddove fosse giustificato, sopprimere le attuali procedure di autorizzazione (per es. l'attuale autorizzazione per un test di mercato nonché le autorizzazioni rilasciate per i generatori aerosol o le procedure enologiche). Le procedure di autorizzazione vengono mantenute solo nel caso in cui l'iter legislativo sarebbe troppo lento per poter immettere sul mercato, entro un termine utile, un prodotto non conforme al diritto vigente. Le procedure di autorizzazione vengono mantenute inoltre se dietro un'innovazione si cela un impegno notevole da tutelare prima che i risultati vengano inseriti in un'ordinanza. Questo è il caso in particolare delle autorizzazioni rilasciate per le nuove indicazioni sulla salute, per i «*Novel Food*» e per i processi di riciclo delle materie plastiche. L'assenza di queste autorizzazioni rappresenterebbe un grave ostacolo alle innovazioni.

Al posto di molte vecchie procedure di autorizzazione, ora è spesso prevista la possibilità di chiedere di legiferare, per esempio nel caso dei residui di pesticidi di prodotti fitosanitari non ammessi in Svizzera sulle derrate alimentari importate. Una tale richiesta non crea un diritto ad ottenere l'intervento da parte dell'USAV, tuttavia evidenzia il fatto che vi è necessità di legiferare e che bisogna esaminare la questione il più presto possibile. Nelle disposizioni interessate è riportato di quali documenti l'USAV deve disporre per poter decidere sull'introduzione di una procedura di revisione. In questo modo è possibile ridurre al minimo gli oneri amministrativi sia per gli attori economici che per l'USAV.

### **6.5 Norme svizzere particolari**

Il nuovo diritto sulle derrate alimentari contiene in diversi ambiti prescrizioni che non esistono nel diritto UE o che divergono da esso. Una parte di queste divergenze è stata introdotta intenzionalmente dal Parlamento. Una di queste riguarda ad esempio l'indicazione del Paese di produzione. Secondo il nuovo diritto, questo deve essere sempre indicato, a meno che il Consiglio federale non stabilisca un'eccezione. Secondo il diritto UE questa indicazione deve essere fornita in linea di principio solo quando i consumatori sarebbero tratti in inganno dall'assenza della stessa.

Lo stesso vale per l'indicazione della provenienza di un ingrediente in una derrata alimentare preimballata. Anche qui il diritto svizzero ha scelto un percorso autonomo.

In altri ambiti non è possibile riprendere alla lettera le disposizioni del diritto UE, anche se la Svizzera lo vorrebbe. Si tratta, per esempio, del caso in cui l'UE, per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, ha creato banche dati centralizzate a cui gli operatori del mercato devono fornire informazioni sui loro prodotti (per es. per i prodotti cosmetici). Nell'era dei flussi di merci transfrontalieri queste banche dati centrali svolgono un ruolo importante. A causa della mancanza di accordi in materia, tuttavia, la Svizzera non vi ha accesso. Non aveva quindi senso riprendere nel diritto svizzero disposizioni relative a queste procedure di notifica.



Questa mancanza ha sollevato la questione di come si possa garantire in Svizzera lo stesso livello di sicurezza dell'UE. Il diritto svizzero cerca di colmare questa lacuna con soluzioni creative, per esempio, stabilendo che non è necessario presentare un dossier sulla sicurezza per prodotti cosmetici provenienti dall'UE, se è possibile dimostrare che esso è stato già depositato nell'UE.

## **7. Ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni, sull'economia e sui consumatori**

### **7.1 Ripercussioni sulla Confederazione**

L'attuazione delle ordinanze ha reso disponibili delle risorse all'interno dell'USAV, per esempio eliminando posti di lavoro nell'ambito delle autorizzazioni, ma allo stesso tempo ne ha impiegate di nuove. Queste sono in parte finanziate dalle tasse<sup>4</sup> ma in parte costituiscono, tuttavia, un onere addizionale per la Confederazione<sup>5</sup>. Al netto sono stati creati 8.8 posti di lavoro. Si prevedono oneri addizionali temporanei legati alla comunicazione e alla formazione delle autorità d'esecuzione, dell'economia alimentare e dei consumatori sul nuovo diritto.

### **7.2 Ripercussioni sui Cantoni**

Nel loro insieme, le disposizioni proposte non implicano alcun onere addizionale per i Cantoni. Esse richiedono tuttavia un adeguamento delle attività di controllo.

### **7.3 Ripercussioni sull'economia**

Le modifiche delle ordinanze non comportano gravi oneri finanziari per l'economia.

Vi saranno ripercussioni limitate nell'attuazione:

- dell'indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari e della provenienza degli ingredienti;
- dell'obbligo di dichiarazione dei valori nutritivi;
- dell'obbligo della rintracciabilità anche dei materiali e oggetti, dei prodotti cosmetici e dei giocattoli.

A questo si contrappone:

- l'armonizzazione del diritto svizzero con quello UE, che permette di conservare i vantaggi derivanti dagli accordi bilaterali con l'UE (per es. l'eliminazione dei controlli veterinari al confine) e di ridurre ulteriormente gli ostacoli al commercio nel traffico merci con l'UE;
- grazie all'eliminazione del principio di positività non occorre più richiedere le autorizzazioni per le derrate alimentari non specificate nelle ordinanze;
- le facilitazioni proposte per il controllo autonomo delle microaziende con al massimo 9 collaboratori riducono il loro onere amministrativo;
- la frequenza dei controlli nelle aziende con obbligo di notifica e di autorizzazione viene armonizzata;

---

<sup>4</sup> Esecuzione di controlli rafforzati al confine.

<sup>5</sup> Per es. organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione e perfezionamento per gli organi preposti al controllo delle derrate alimentari e al controllo veterinario, organizzazione di ispezioni estere di team di ispettori in vista dell'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso svizzeri o attuazione del piano di controllo nazionale.

- la concessione di un termine transitorio di quattro anni con la possibilità, a tempo indeterminato, della commercializzazione delle merci immagazzinate fino ad esaurimento delle scorte consente un adeguamento controllato al nuovo diritto.

Inoltre, in molti ambiti vi sono eccezioni per le aziende commerciali, come per es. per la dichiarazione obbligatoria dei valori nutritivi o per il dossier sulla sicurezza per i prodotti cosmetici. Con le modifiche adottate, i costi comprovati<sup>6</sup> nell'analisi d'impatto della regolamentazione sono stati completamente eliminati o ridotti al minimo.

#### **7.4 Ripercussioni sui consumatori**

Le nuove disposizioni rielaborate comportano per i consumatori un miglioramento del livello di protezione e maggiore trasparenza nei seguenti ambiti:

- informazioni complete anche sulle derrate alimentari acquistate nel «commercio online»;
- aumento della trasparenza grazie all'indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari e della provenienza dei loro ingredienti;
- requisiti dettagliati per la caratterizzazione di prodotti della pesca (zona di pesca, attrezzi da pesca e metodo di produzione);
- dichiarazione più chiara degli allergeni nella vendita sfusa;
- obbligo generale di dichiarazione dei valori nutritivi;
- maggiore sicurezza per le derrate alimentari di origine vegetale provenienti da Paesi al di fuori dell'UE che presentano un rischio più elevato;
- in futuro divieto di inganno anche per i prodotti cosmetici e i materiali e gli oggetti a contatto con le derrate alimentari;
- regolamentazione dell'acqua per docce e per piscine;
- miglioramento della sicurezza dei prodotti cosmetici

### **8. Adeguamento in altri atti legislativi**

Le revisioni parziali e quella totale del diritto sulle derrate alimentari 2017 implicano solo adeguamenti minimi in altri testi giuridici.

### **9. Entrata in vigore**

La nuova legge sulle derrate alimentari e le relative ordinanze entrano in vigore il 1° maggio 2017.

### **10. Termini transitori**

#### **10.1 Panoramica dei termini transitori**

L'ODerr disciplina i termini transitori generali. Per ragioni di proporzionalità, le singole ordinanze presentano termini divergenti dai principi generali. Queste regolamentazioni speciali disciplinate a livello dipartimentale sono prioritarie rispetto alla regolamentazione generale dell'ODerr.

---

<sup>6</sup> [Analisi d'impatto della regolamentazione \(AIR\) sul nuovo diritto sulle derrate alimentari](#), rapporto finale (31.5.2016)

## Struttura dei termini transitori: una panoramica

Termine transitorio	Disposizione interessata
Nessun termine transitorio	Concetti, definizioni e concezione della legge sulle derrate alimentari Valori massimi che riguardano la salute Principi della procedura di autorizzazione Protezione della salute e dagli inganni per i nuovi tipi di derrate alimentari
Termine transitorio di 1 anno	Prescrizioni negli ambiti vendita sfusa, tecniche di comunicazione a distanza (per es. Internet) Divieto di immissione in commercio di cosmetici testati su animali da laboratorio Introduzione di controlli rafforzati per determinate derrate alimentari di origine vegetale da Paesi al di fuori dell'UE
Termine transitorio di 4 anni	Etichettatura e pubblicità di prodotti preimballati Per le autorizzazioni a tempo indeterminato secondo il vecchio diritto deve essere presentata una domanda di proseguimento
Termine transitorio di 10 anni	Risanamento di impianti per docce e piscine accessibili al pubblico che non sono in grado di rispettare le prescrizioni

### 10.2. I termini transitori nel dettaglio

Nessun termine transitorio: le definizioni della nuova legge sulle derrate alimentari e le altre novità da essa previste (eliminazione del principio positivo e del concetto di valori soglia e di tolleranza, introduzione del principio di precauzione, regolamentazioni per acqua per docce e piscine ecc.) valgono a partire dall'entrata in vigore, visto che per la nuova legge sulle derrate alimentari non ci sono termini transitori.

Per le ordinanze dovrebbe valere il principio secondo cui il nuovo diritto entri in vigore da subito, tuttavia, per il principio di proporzionalità, non tutte le nuove disposizioni devono essere attuate già il giorno dell'entrata in vigore. Laddove la legge non offre un margine di manovra adeguato, sono previsti termini transitori separati.

Se una derrata alimentare o un oggetto d'uso mette in pericolo la salute, il prodotto in questione non può essere immesso in commercio. Le disposizioni relative all'igiene, infatti, (criteri microbiologici, residui e contaminanti ecc.) si applicano a partire dall'entrata in vigore. Allo stesso modo, valgono da subito i principi della procedura di autorizzazione e, per i nuovi tipi di derrate alimentari, le disposizioni che assicurano la protezione della salute e dagli inganni. Lo stesso obiettivo viene perseguito con l'obbligo di autorizzazione per le derrate alimentari da animali da laboratorio.

Termine transitorio di 1 anno: per gli ambiti in cui sussiste un interesse pubblico ad attuare velocemente il nuovo diritto e questo sia attuabile in breve tempo con sforzi ragionevoli, ci sarà un termine transitorio di un anno. Entro tale termine dovrà essere possibile, per esempio, attuare le nuove prescrizioni per le derrate alimentari offerte in vendita sfusa o su Internet. Lo stesso vale per il divieto di immissione sul mercato di prodotti cosmetici se la loro formulazione finale o i loro singoli componenti sono stati testati tramite sperimentazione animale.

Termine transitorio di 4 anni: il nuovo diritto prevede numerose nuove prescrizioni sulla caratterizzazione e prescrizioni che riguardano i requisiti della composizione di derrate alimentari e di oggetti

d'uso. Anche per esse c'è un interesse pubblico che vengano attuate il più velocemente possibile per garantire un livello di protezione comparabile a quello dei Paesi limitrofi, eliminare gli ostacoli al commercio ecc. L'attuazione di queste prescrizioni potrebbe essere legata a oneri notevoli: per esempio, è necessario modificare le ricette e adattare le etichette. Inoltre è possibile che ci siano nei magazzini ancora prodotti, come le conserve, che non corrispondono al nuovo diritto ma possono ancora essere conservati a lungo. Per questo è sensato concedere un termine transitorio di 4 anni. Successivamente, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso interessati possono essere venduti ai consumatori solo fino a esaurimento delle scorte. Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso devono essere stati tuttavia fabbricati o interamente secondo il diritto anteriore o secondo il nuovo.

È ovvio che per la pubblicità di derrate alimentari e oggetti d'uso debbano valere gli stessi termini transitori stabiliti per la caratterizzazione. Se non fosse così, un prodotto potrebbe essere caratterizzato ancora per quattro anni secondo il diritto anteriore, ma la pubblicità dovrebbe essere invece coerente con il nuovo diritto.

Le autorizzazioni già emesse, a meno di motivi imperativi di protezione della salute o dagli inganni, verranno mantenute. Se per un determinato prodotto o una determinata attività il nuovo diritto non prevede più nessuna autorizzazione e sulla confezione è ancora presente l'indicazione della stessa, si applica il termine transitorio di 4 anni.

Per le autorizzazioni di durata indeterminata concesse in base al diritto attuale è necessario presentare domanda di rinnovo all'USAV entro 4 anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. L'USAV verificherà se vi sono motivi imperativi di protezione della salute o dagli inganni che ostano al mantenimento dell'autorizzazione con le nuove disposizioni.

Altri termini transitori: vi sono ambiti in cui i principi transitori non offrono una soluzione adeguata. Per questo motivo al DFI viene attribuita la competenza di adottare disposizioni ad hoc che tengano conto degli interessi particolari. Per le prescrizioni sulla caratterizzazione che hanno lo scopo di avvertire i consumatori di un rischio, il termine transitorio di 4 anni non è opportuno. In questo caso il DFI ha stabilito, nella relativa ordinanza, un termine più breve oppure ha eliminato questo punto dall'elenco di prescrizioni che prevedono un termine transitorio di 4 anni. Nel caso in cui sia necessario intraprendere interventi edilizi, nelle ordinanze dipartimentali del DFI è previsto, per motivi di proporzionalità, un termine transitorio più lungo. Termini transitori più lunghi si trovano, per esempio, nell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico.

## **Allegato I**

### **Breve riassunto delle modifiche in base alle ordinanze**

#### **1. Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)**

Le nuove disposizioni si orientano in gran parte al diritto UE. Tuttavia, per quanto riguarda l'obbligo di indicazione del Paese di produzione, il Parlamento si è allontanato dalla legislazione UE e ha stabilito una norma specifica per la Svizzera, secondo la quale il Paese di produzione deve essere indicato obbligatoriamente su tutte le derrate alimentari. Nell'UE il Paese di produzione deve essere indicato solo se senza tale indicazione, il consumatore potrebbe essere tratto in inganno.

La provenienza degli ingredienti diventa così più trasparente in presenza di possibile inganno.

#### **2. Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)**

La nuova ordinanza riunisce in un atto legislativo tutte le disposizioni d'esecuzione finora presenti nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, nell'ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e dell'ordinanza concernente la formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

La nuova ordinanza è stata formalmente sottoposta a una revisione completa, ma in realtà riprende in gran parte le disposizioni attualmente vigenti. Le disposizioni sono state tuttavia integrate con un capitolo riguardante controlli rafforzati per l'introduzione di determinate derrate alimentari, che riprende una parte dei requisiti stabiliti nei diversi regolamenti UE.

#### **3. Ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN)**

Questa ordinanza disciplina i compiti e le competenze del piano di controllo nazionale a livello federale secondo la legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, la legge sull'agricoltura, la legge sulle epizootie, la legge sugli agenti terapeutici e la legge sulla protezione degli animali. Il piano di controllo nazionale include in particolare i fondamenti della politica federale nell'ambito della sicurezza alimentare e i controlli di base commisurati al rischio per le diverse categorie di aziende e di prodotti per favorire la coerenza delle strategie nazionali. L'armonizzazione delle esecuzioni viene rafforzata attraverso la regolamentazione degli intervalli dei controlli di base delle aziende. L'ordinanza rappresenta uno strumento di gestione del Consiglio federale per il controllo della sicurezza della catena alimentare.

#### **4. Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)**

L'ordinanza corrisponde per la maggior parte a quella vigente. Vi sono modifiche soprattutto per la selvaggina cacciata: l'attuale distinzione basata sulle dimensioni dell'azienda di trasformazione della selvaggina viene sostituita da un approccio basato sul rischio. In questo modo, grazie alla possibilità di impiegare veterinari non ufficiali adatti allo scopo, il controllo delle carni nelle aziende di macellazione con un'esigua capacità produttiva può essere organizzato in maniera più flessibile.

A causa dell'elevato numero di piccole modifiche, si è deciso di sottoporre l'ordinanza a una revisione totale, con la conseguenza che gli articoli sono stati completamente rinumerati. È possibile dunque che un articolo, pur non essendo stato modificato, rechi un nuovo numero.

#### **5. Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)**

A livello contenutistico l'ordinanza corrisponde a quella vigente, tuttavia, in virtù dell'accordo in materia di igiene con l'Unione europea, è stata armonizzata il più possibile alle disposizioni UE (per es. adattamento formale degli allegati analogamente al regolamento (CE) 2073/2005). Le novità a livello contenutistico riguardano in particolare il recepimento delle disposizioni UE sugli alimenti surgelati, del nuovo valore per il test della salmonella nelle carcasse di suino e, in deroga al diritto UE, la definizione di un criterio di igiene del processo per il *Campylobacter* nella macellazione di pollame. Inoltre sono state riprese senza modifiche le disposizioni dell'ordinanza del DFI dell'11 maggio 2009 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione.

#### **6. Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)**

A livello contenutistico, l'ordinanza corrisponde a quella vigente. Essa è stata armonizzata, per quanto possibile, con il diritto europeo. Come in precedenza, le informazioni nutrizionali e sulla salute, in quanto parte delle informazioni per i consumatori, sono contenute nell'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari. Per quanto riguarda l'indicazione del Paese di produzione e della provenienza delle materie prime sono state elaborate disposizioni specifiche per la Svizzera. Per il Paese

di produzione delle derrate alimentari trasformate è ora consentito indicare una zona geografica sovraordinata come UE, America del Sud o Oceania. Inoltre sarà obbligatorio indicare la provenienza dei prodotti di partenza utilizzati come ingredienti la cui quantità nel prodotto finito è pari o superiore al 50 %. Per le derrate alimentari con ingredienti di origine animale, l'indicazione della provenienza è obbligatoria per una quantità pari o superiore al 20 %. L'utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali deve essere indicato in modo chiaro e facilmente leggibile nello stesso campo visivo della denominazione specifica. Nella vendita di merce sfusa devono figurare in ogni caso per iscritto la provenienza della carne e del pesce, gli allergeni e l'impiego di OGM, di procedimenti tecnologici particolari (per es. radiazioni ionizzanti) o di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali. Tutte le altre informazioni devono poter essere fornite oralmente. Nelle imprese di ristorazione come per esempio ristoranti, tali indicazioni (provenienza carne/pesce, OGM, radiazioni ionizzanti, sostanze per aumentare le prestazioni degli animali) devono essere rese visibili in forma appropriata, per es. nel menù. Nella vendita sfusa e nelle imprese di ristorazione la dichiarazione degli allergeni può anche avvenire in forma orale, se è indicato per iscritto di rivolgersi al personale per ottenere tali informazioni. Le informazioni devono essere messe a disposizione del personale per iscritto oppure essere fornite da una persona competente in materia. In linea con il diritto UE, viene introdotta la caratterizzazione obbligatoria del valore nutritivo. Costituiscono eccezione le derrate alimentari offerte sfuse o le derrate alimentari prodotte in loco e consegnate direttamente ai consumatori.

### **7. Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAL)**

L'ordinanza include disposizioni specifiche per gli integratori alimentari, in precedenza disciplinate dall'ordinanza sugli alimenti speciali. Ora l'elenco delle altre sostanze non è più esaustivo.

### **8. Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari**

Sulla base della nuova definizione di derrata alimentare nella legge sulle derrate alimentari e dell'abolizione del principio positivo, è stato introdotto, in linea con il diritto UE, l'obbligo di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari. L'ordinanza ne disciplina la procedura di autorizzazione.

Nell'elenco dei nuovi tipi di derrate alimentari commercializzabili in Svizzera senza autorizzazione vi sono tra l'altro, gli insetti, le larve della farina, i grilli e la locusta migratoria.

### **9. Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)**

L'attuale ordinanza sugli alimenti speciali è stata completamente rielaborata e armonizzata con il diritto UE. Visto che anche quest'ultimo nel frattempo è stato sottoposto a revisione, a breve vi saranno nuovamente consistenti adattamenti al diritto EU attuale.

### **10. Ordinanza del DFI sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e talune altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)**

La presente ordinanza deriva dall'ordinanza sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari. D'ora in avanti le aggiunte dovranno anche essere biodisponibili. Sono state mantenute la possibilità di arricchire il sale commestibile con iodio o fluoro per motivi di salute pubblica nonché la relativa pubblicità.

### **11. Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont)**

L'attuale ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti è abrogata. Il suo contenuto è stato suddiviso in tre nuove ordinanze: l'ordinanza concernente i limiti massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale, l'ordinanza concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale e l'ordinanza sui tenori massimi di contaminanti. Quest'ultima è basata sul diritto svizzero vigente e sulla legislazione UE. Tutti i limiti massimi sono stati armonizzati con l'UE. I limiti massimi stabiliti nel diritto svizzero vigente, ma non contemplati nella legislazione UE, sono stati mantenuti ai fini della tutela della salute pubblica.

### **12. Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)**

Questa ordinanza è basata sul diritto UE. Come nel diritto vigente, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha la competenza di adeguare gli allegati agli sviluppi nell'UE.

L'USAV può ricorrere a questa possibilità ove la valutazione sanitaria lo consenta. Laddove nelle ordinanze non è disciplinato nessun valore limite, si applica il valore limite di 0.01 mg/kg. Sono escluse da questo principio per esempio le sostanze attive per le quali non vige alcun livello massimo di residui.

### **13. Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ODOA)**

Finora le sostanze farmacologicamente attive erano disciplinate dall'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti e dall'ordinanza sui medicinali veterinari. La fusione delle disposizioni in materia di sostanze farmacologicamente attive corrisponde all'organizzazione della normativa UE. L'ordinanza stabilisce livelli massimi e valori di riferimento per i provvedimenti da attuare.

### **14. Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)**

L'ordinanza sugli additivi era stata sottoposta a una revisione totale nel 2013. Sono state apportate ulteriori modifiche di lieve entità per armonizzarla al diritto UE.

### **15. Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)**

Nella legislazione vigente gli aromi sono disciplinati come additivi. Tuttavia le disposizioni al riguardo sono sparse in diverse ordinanze. Con la nuova legge sulle derrate alimentari, gli aromi rientrano negli ingredienti e, in linea con il diritto UE, sono disciplinati in un'ordinanza specifica. Gli aromi ammessi vengono elencati alla fine. Un'eccezione alla normativa UE è costituita tuttora dalla regolamentazione delle derrate alimentari alle quali non possono essere aggiunti aromi, come per esempio il pane.

### **16. Ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti alla preparazione di derrate alimentari (OPrTec)**

Questa ordinanza disciplina i procedimenti tecnologici, gli enzimi e i solventi da estrazione. Attualmente i residui ammessi di solventi da estrazione sono stabiliti nell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.

### **17. Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)**

Questa ordinanza è stata adeguata nei limiti del possibile al regolamento europeo. Il divieto di immettere sul mercato cosmetici testati su animali è disciplinato a livello di Consiglio federale (ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso). È stata introdotta la protezione dagli inganni, concretizzata mediante i criteri definiti per le pubblicità ammesse. Un'altra novità è l'obbligo di presentare una relazione di sicurezza per ogni cosmetico.

### **18. Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)**

L'ordinanza corrisponde a quella vigente. Nell'UE alcune disposizioni in essa contenute, sono disciplinate dalla normativa in materia di sostanze chimiche o dalla legislazione sui cosmetici. Gli adeguamenti riguardano i coloranti e i conservanti nei colori per tatuaggi e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli articoli per neonati. Un'altra novità è l'obbligo di notifica per gli studi che effettuano tatuaggi.

### **19. Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)**

L'ordinanza corrisponde a quella vigente. Sono stati aggiornati gli allegati tecnici ed apportati gli ultimi adeguamenti al diritto UE.

### **20. Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (Ordinanza sui materiali e gli oggetti)**

La procedura di autorizzazione per la plastica riciclata è stata adeguata a quella dell'UE. Le autorizzazioni rilasciate nell'UE saranno valide anche in Svizzera. Le altre procedure di autorizzazione sono state abbandonate a favore delle modifiche regolari degli allegati.

## **21. Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol**

L'ordinanza corrisponde a quella vigente. È stato eliminato unicamente l'obbligo di autorizzazione per i propellenti.

## **22. Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OIGM)**

L'ordinanza corrisponde in gran parte a quella vigente. Le nuove disposizioni sulla selvaggina cacciata dettagliano quelle contenute nell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni.

## **23. Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)**

Questa ordinanza riassume le disposizioni specifiche per le derrate alimentari di origine vegetale e per quelle che contengono componenti di derrate alimentari di origine animale attualmente presenti in diverse ordinanze. Le disposizioni vigenti sono state esaminate e adeguate al diritto UE e agli ultimi sviluppi. Inoltre, per aumentare la protezione della salute, in un nuovo allegato vengono elencate le piante che non possono essere utilizzate nelle derrate alimentari.

## **24. Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)**

Come per le derrate alimentari di origine vegetale, in quest'ordinanza sono state raccolte tutte le disposizioni sulle derrate alimentari di origine animale. Per quanto riguarda i prodotti della pesca, in conformità con la normativa UE, sono stati introdotti nuovi elementi di caratterizzazione (categorie di attrezzi da pesca e metodo di produzione).

## **25. Ordinanza del DFI sulle bevande**

Questa ordinanza raccoglie tutte le disposizioni sulle bevande, ossia tutte le bevande analcoliche, esclusa l'acqua potabile, e quelle alcoliche. Le disposizioni vigenti in materia di bevande analcoliche sono state adeguate allo stato più recente della scienza e al diritto UE. Sono stati inoltre recepiti nell'ordinanza i procedimenti enologici.

## **26. Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)**

In linea con la legislazione UE, l'acqua potabile è disciplinata in un atto specifico. I residui e i requisiti microbiologici non sono disciplinati nell'ordinanza sui contaminanti e nell'ordinanza sui requisiti igienici, bensì nella presente ordinanza. Le nuove disposizioni sono compatibili con il diritto UE.

## **27. Ordinanza dell'USAV concernente l'importazione e l'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)**

Secondo l'ordinanza sui contaminanti, l'USAV può stabilire tenori massimi per i radionuclidi. Trent'anni dopo l'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl per determinate derrate alimentari provenienti da Paesi europei si riscontra ancora una contaminazione radioattiva. Per proteggere la salute sono stati perciò fissati valori massimi di cesio 134 e 137 per le derrate alimentari contaminate a causa dell'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. Per i funghi selvatici provenienti da determinati Paesi dell'Europa dell'est è necessario confermare il rispetto dei valori massimi tramite un certificato. Questo atto legislativo è stato reso necessario dall'abrogazione dell'ordinanza sulle sostanze estranee e della lettera informativa 128/2013.